

Sezione Disciplinare CSM
sentenza/ordinanza n.

№ 4 2 / 2 0 1 5

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Antonio LEONE

- Componente eletto dal Parlamento
che presiede in sostituzione del
Vice Presidente del CSM

Presidente

Avv. Paola BALDUCCI

- Componente eletto dal Parlamento

Dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO

- Magistrato di legittimità

Dott. Lorenzo PONTECORVO

- Magistrato di merito

Relatore

Dott. Nicola CLIVIO

- Magistrato di merito

Dott. Luca PALAMARA

- Magistrato di merito

Componenti

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Riello, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 150/2013 R.G. nei confronti del

dott. Luca Minniti

(nato a Roma il 9.6.1962)

giudice presso il Tribunale di Firenze,

(difeso dal dott. Antonello Cosentino)

incolpato

dell'illecito disciplinare prevista dagli artt. 1 e 2, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, poiché, nella qualità di giudice del Tribunale di Firenze, nel compimento di atti relativi all'esercizio delle funzioni, il dott. Luca Minniti, ha ritardato in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di numerosi provvedimenti.

Segnatamente, il dott. Luca Minniti, in violazione dei doveri di diligenza e laboriosità, nell'arco temporale maturato dal 10 ottobre 2007 - al 1° ottobre 2012 ha ritardato in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di:

- 585 sentenze civili monocratiche, con ritardi compresi tra 21 e 518 giorni (oltre i 120 giorni) di cui 164 sentenze depositate oltre l'anno dalla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;

- 9 sentenze civili collegiali, con ritardi compresi tra 54 e 504 giorni (oltre i 320 giorni)- 34 sentenze non depositate alla data della fine del periodo oggetto di ispezione per le quali era già trascorso un ritardo del triplo del termine previsto dalla legge per il deposito della sentenza.

Fatti accertati in Firenze, nel corso dell'ispezione ordinaria svolta dal 6.11.2012 al 6.12.2012.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo la condanna alla censura.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione per esclusione degli addebiti.

Svolgimento del procedimento

Il dott. Minniti è incolpato dell'illecito disciplinare di cui all'art. 1 comma 1 e 2 comma 1 lett. q) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 per ritardi commessi nella sua qualità di giudice del tribunale di Firenze addetto al settore civile.

Più precisamente, si contesta all'incolpato, di aver depositato in ritardo, nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2007 ed il primo ottobre 2012, n. 585 sentenze civili monocratiche con ritardi compresi tra i 21 e i 518 giorni (oltre i 120 giorni) di cui 164 sentenze oltre l'anno dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. nonché 9 sentenze civili collegiali con ritardi compresi tra 54 e 504 giorni (oltre i 320 giorni). È stato altresì contestato al magistrato il mancato deposito di n. 34 sentenze non depositate alla data della fine del

periodo oggetto di ispezione (6 novembre 2012 - 6 dicembre 2012) per le quali era già trascorso un ritardo del triplo del termine.

Le sentenze sono quelle indicate negli elenchi allegati alla contestazione.

Con riguardo alla ultima contestazione il Dott. Minniti ha evidenziato di aver depositato, entro il mese di novembre del 2012, le 34 sentenze che risultavano non depositate alla data della fine del periodo oggetto di ispezione.

Ha altresì addotto un elevato rendimento evidenziando di aver depositato 327 sentenze nell'anno 2010, 302 sentenze nell'anno 2011 e 367 sentenze nell'anno 2012.

Ha altresì riferito che per la maggior parte del periodo in contestazione-precisamente tra la fine del 2008 e la metà del 2011 - era stato impegnato nel lavoro per lo svolgimento dell'incarico attribuitogli dal CSM di componente del gruppo standard di rendimento per la laboriosità dei magistrati, incarico a fronte del quale gli era stato concesso un modesto esonero che aveva inciso esclusivamente sul numero delle udienze.

Ha infine invocato la validità di una propria scelta gestionale consistita nella decisione di introitare le circa 500 cause, le cui sentenze erano state depositate in ritardo nel triennio 2009 - 2011, assumendo di aver consapevolmente scelto di gestire il contenzioso in maniera da garantire la minore durata complessiva del processo mantenendo sotto controllo la durata del segmento istruttorio ed allungando la durata del segmento decisorio onde creare un volano che facesse comunque muovere i procedimenti e quindi favorire la loro definizione anche senza sentenza mantenendoli nel proprio carico e non lasciandoli al proprio successore in prossimità del raggiungimento del limite di decennialità che gli avrebbe imposto di lasciare il proprio ruolo.

Motivi della decisione

Il Dott. Minniti ha documentato di aver depositato, entro il mese di novembre del 2012, le 34 sentenze che risultavano non depositate alla data della fine del periodo oggetto di ispezione. Ha in particolare prodotto (allegato 18) l'attestazione di cancelleria dalla quale risulta che le 34 sentenze di cui all'ultima parte della contestazione erano state depositate entro il mese di novembre dell'anno 2012 e che, in nessun caso, il ritardo aveva superato il termine annuale.

Occorre a questo punto ricordare i principi in tema di ritardi nel deposito dei provvedimenti come affermati dalla costante giurisprudenza disciplinare e di legittimità.

Come questa Sezione ha già avuto modo di chiarire la fattispecie prevista dall'art. 2.1, lett. q), del d.lgs. n. 109/06 richiede, quale presupposto per la punibilità dei ritardi, la necessaria concorrenza della reiterazione, della

gravità e della non giustificazione degli stessi (Cass., Sez. un., n. 5761 del 2012):

Occorre pertanto che il ritardo sia anzitutto reiterato. Si tratta, infatti, di un illecito abituale per la cui sussistenza è richiesta, quale elemento costitutivo, la reiterazione di fatti, formati da coppie di azioni e di eventi omogenei, ciascuno dei quali, isolatamente considerato, non costituisce illecito ovvero costituisce un illecito diverso da quello risultante dalla sua reiterazione. Non è necessaria, pertanto, una sistematicità del ritardo, ma occorre nondimeno che si tratti di reiterazioni significative, tali da far apparire appunto abituale la violazione dei termini previsti dalla legge.

Ai fini di tale accertamento, è determinante il rapporto tra il periodo considerato e il numero di condotte reiterate, perché la frequenza dei ritardi è certamente il principale indice di abitualità.

La giurisprudenza di legittimità ha poi escluso che l'abitualità possa essere intesa come "qualità personale dell'incolpato che si rapporta alla palese negligenza e scarsa laboriosità del magistrato" (Cass., Sez. un., n. 18696/11). È, infatti, abituale l'illecito che richiede la reiterazione intervallata di condotte omogenee, essendo caratterizzato dall'implicazione della reiterazione nella stessa descrizione della condotta. E così, con riferimento al delitto di cui all'art. 612 bis c.p., che richiede appunto la reiterazione delle condotte, la giurisprudenza penale ha ribadito che si tratta di "un reato abituale, poiché è caratterizzato da una serie di condotte (anche solo due, secondo quanto deciso dalla sez. V con sentenza del 21.1.2010, Rv. 245881) le quali, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvergono la *ratio* dell'antigiuridicità penale nella loro reiterazione e nella persistenza dell'elemento intenzionale" (Cass., sez. I, 8 febbraio 2011, m. 249617). È vero dunque che l'abitualità è connotato oggettivo della fattispecie in esame e che, come precisa Cass., Sez. un., n. 18696/11, anche due condotte sono sufficienti a integrarne gli estremi. Tuttavia, va pure precisato che, secondo la giurisprudenza penale, l'occasionalità di condotte episodiche non è idonea a integrare l'illecito abituale (Cass., sez. VI, 2 dicembre 2010, Dibra, m. 249036, Cass., sez. VI, 27 maggio 2003, Caruso, m. 226794).

Ne consegue che la rilevanza della reiterazione va valutata non solo con riferimento al numero delle condotte, ma considerando anche l'arco temporale nel quale esse si inscrivono. Non sarebbe ragionevole, in altri termini, equiparare pochi ritardi consumati a distanza di un quinquennio a un medesimo numero di ritardi succedutisi, però, nel giro di pochi mesi, essendo evidente in quest'ultimo caso, a differenza del primo, la lesione del bene giuridico tutelato.

Il concetto di gravità va riferito, invece, all'entità in termini temporali dei ritardi reiterati, oltre che eventualmente all'importanza dei procedimenti interessati.

Deve, poi, aggiungersi che per l'integrazione dell'illecito in esame, diversamente da quanto avveniva nella vigenza dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511/1946, non rileva la scarsa laboriosità o la negligenza del magistrato, ma il

dato obiettivo della lesione del diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, di cui agli art. 111.2 Cost. e 6, par. 1, CEDU, perché tale lesione evidenzia, in concreto, il superamento della soglia di giustificazione della condotta ed è idonea, di per sé, a incidere sul prestigio della funzione giurisdizionale. In altri termini, il superamento dei limiti di ragionevole durata del processo, imposti dalle citate disposizioni, connota di una specifica anti giuridicità aggiuntiva il ritardo, tanto da farne presumere la non giustificabilità (Cass., sez. un., n. 1768/13; n. 528/12; n. 18697 e 28802/11).

E su tale via è stato affermato in giurisprudenza che, anche in ragione della necessità di assicurare la prevedibilità della sanzione ed un trattamento uniforme di situazioni analoghe, il ritardo superiore a un anno nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta se non siano allegare e accertate dal giudice disciplinare "circostanze oggettive e assolutamente eccezionali", che giustifichino l'inottemperanza del precetto sui termini di deposito. Invero, "il superamento del termine annuale - desunto dalle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di durata del giudizio di legittimità - fa presumere il carattere ingiustificato del ritardo, non potendo ritenersi necessario per la stesura e il connesso deposito di qualunque provvedimento un tempo superiore a quello occorrente per la celebrazione del processo di cassazione, che comprende, con gli adempimenti procedurali e lo studio del caso, anche l'ascolto della difesa" (Cass., Sez. un., n. 8360/13; n. 18697/11).

E in realtà, secondo la giurisprudenza europea in tema di ragionevole durata del processo, solo situazioni eccezionali e transitorie possono esimere lo Stato da responsabilità per la violazione del dovere di organizzare con efficienza l'amministrazione della giustizia (Corte eur., 31 luglio 2001, Zannouti c. Francia, § 54). Sicché deve analogamente ritenersi, conformemente alla richiamata giurisprudenza di legittimità, che, anche ai fini della responsabilità disciplinare del magistrato, il ritardo eccedente i limiti della durata ragionevole del processo debba presumersi ingiustificabile, se non ricorrano situazioni eccezionali e transitorie.

Quanto, poi, al terzo requisito, la giurisprudenza ha chiarito che non si tratta di un'ipotesi di anti giuridicità speciale, ma d'inesigibilità indicativa di una determinata situazione fattuale per la quale il soggetto, per cause indipendenti dalla propria volontà, si trovi nell'impossibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperare al precetto normativo.

In tale quadro la giustificabilità dei ritardi ha natura di causa di giustificazione non codificata rilevante sul piano oggettivo (perciò assimilabile, talvolta, alla forza maggiore, come nel caso dello stato di salute o del carico di lavoro obiettivamente considerato), ovvero su quello soggettivo, quale mancanza di riprovevolezza nella condotta (conseguente ad esempio a situazioni peculiari di vita personale o familiare), sempre caratterizzata da una indiscutibile elasticità applicativa attesa l'impossibilità, sul piano fattuale come su quello giuridico, di elencare tassativamente e analiticamente tutte le

situazioni astrattamente idonee a giustificare la inosservanza della norma precettiva (in tal senso per tutte Cass. Sez. un. n. 528/12) .

La giurisprudenza ha altresì aggiunto che la non giustificabilità del ritardo non costituisce un ulteriore elemento della fattispecie ma fatto ad essa esterno, che, come già detto, gravita nell'area delle situazioni riconducibili alle condizioni di inesigibilità ed è funzionale alla delimitazione degli obblighi giuridicamente determinati sul piano normativo, con lo scopo di temperarne il rigore applicativo allorché, per circostanze specificamente accertate, la sanzione apparirebbe irrogata non iure.

Resta tuttavia fermo che, quando i ritardi sono intollerabili - il che accade, come già detto, nel caso di superamento del termine di un anno - la possibilità che essi possano essere giustificati si restringe grandemente, occorrendo il concorso di fattori eccezionali e proporzionati alla particolare gravità attribuibile alla violazione (Cass. Sez. un. n. 8409 e 6490/12).

In altri termini, ciò che si richiede per escludere la punibilità è la presenza di cause di giustificazione pregnanti, oggettive e idonee a contrastare la contestazione e sempre che i ritardi non siano talmente prolungati, reiterati e abituali da superare la soglia della ragionevolezza e della giustificabilità perché, in tal caso, la possibilità che essi siano scriminati si riduce, occorrendo la prova dell'esistenza di fattori straordinari che ne consentano la giustificazione.

Ne consegue che la reiterazione e la gravità dei ritardi, oltre ad esser indispensabili per integrare l'illecito disciplinare, costituiscono anche il metro di valutazione delle circostanze giustificatrici, perché queste ultime non devono esser valutate in sé ma in relazione al numero dei ritardi, alla loro durata media e alle punte massime.

È quindi da osservare che, nel caso in esame, i ritardi ascritti sono senz'altro gravi e tali da escludere l'applicabilità dell'art. 3 bis d.lgs n.109/2006.

E' in particolare da considerare che il dott. Minniti ha depositato 586 sentenze monocratiche e 9 sentenze collegiali con ritardi che hanno superato il triplo del termine fissato per il deposito.

In 164 casi poi il ritardo é stato di oltre un anno.

Ricorre anche il requisito della reiterazione perché il numero dei ritardi, considerato in rapporto al periodo nel quale essi sono maturati, esclude che si sia in presenza di condotte episodiche.

A fronte di tali emergenze il dott. Minniti ha formulato ampie ed articolate osservazioni finalizzate a dimostrare, anche sotto un profilo statistico e gestionale, l'esistenza di fattori straordinari idonei a giustificare i gravi ritardi contestati.

Ha, in particolare, riferito che tra la fine del 2008 e la metà del 2011 era stato impegnato nel lavoro per lo svolgimento dell'incarico attribuitogli dal CSM di componente del gruppo standard di rendimento per la laboriosità dei magistrati, incarico a fronte del quale gli sarebbe stato concesso un modesto esonero che aveva inciso esclusivamente sul numero delle udienze. Ha anche

dichiarato che per l'espletamento dell'incarico aveva dovuto recarsi (nell'arco della stessa giornata) presso gli uffici giudiziari del centro-nord (Bologna, Bolzano, Verona, Venezia e Genova) e che, come lavoro in sede, aveva provveduto a studiare i singoli uffici, la loro organizzazione, i carichi di lavoro ed i loro flussi.

Al fine di quantificare l'impegno profuso per l'espletamento dell'incarico il dott. Minniti ha documentato il periodo fuori sede a mezzo di una certificazione dalla quale risulta che nel periodo dal novembre 2008 al giugno 2011 era stato impegnato in 36 riunioni del gruppo standard - per 40 giorni complessivi - che si erano tenute a Roma ed in altre città (Bolzano, Verona, Bologna Napoli, Torino e Venezia).

Rileva al riguardo la Sezione Disciplinare che l'incarico di componente del gruppo standard di rendimento per la laboriosità dei magistrati risulta operativo dal mese di novembre 2008. A tale data il dott. Minniti aveva già maturato ritardi molto consistenti (superiori ai 200 gg) che avevano riguardato il deposito di 23 sentenze (la sentenza relativa al procedimento 1665/2004 risulta depositata in data 8 aprile 2008 con un ritardo di 424 giorni).

E' poi da considerare che, nel corso dell'anno 2009, i ritardi erano divenuti molto più consistenti ed avevano riguardato 91 sentenze introitate per la maggior parte in epoca di gran lunga antecedente la nomina del dott. Minniti a componente del Gruppo di lavoro e successivamente depositate con un ritardo che in 60 casi supera i 365 giorni e che arriva ad un massimo di 502 giorni (procedimento 6488/2005).

Emerge pertanto *per tabulas* che la grave situazione di sofferenza si era palesata in epoca antecedente l'incarico conferito al magistrato.

E' comunque da considerare che il dott. Minniti, proprio con riguardo all'incarico conferito, aveva beneficiato di un consistente esonero dal lavoro giudiziario che si è concretizzato in un dispensa quasi totale dalla celebrazione delle udienze durante il periodo dicembre 2008 - maggio 2009. Emerge infatti (v. provvedimenti del Presidente del Tribunale adottati nelle date del 10 dicembre 2008, 29 dicembre 2008 e 10 febbraio 2009) che il dott. Minniti era stato sostituito per le udienze dell'11, 17 e 18 dicembre 2008 e che, con riguardo al periodo gennaio 2009 - maggio 2009, l'esonero aveva riguardato ben 10 udienze del mese di gennaio, 10 udienze del mese di febbraio, 9 udienze del mese di marzo, 11 udienze del mese di aprile e 7 udienze del mese di maggio.

Con riguardo poi al successivo periodo 28 gennaio 2010 - 30 aprile 2010 emerge che il dott. Minniti (v. provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di Firenze in data 21 gennaio 2010) si era riservata la trattazione delle sole udienze fissate per il mercoledì. Una tale scelta gestionale aveva comportato l'assegnazione in supplenza ai GOT delle udienze che il magistrato avrebbero dovuto tenere di giovedì. L'esonero ha pertanto riguardato ulteriori 9 udienze.

Per l'ultimo periodo maggio 2010 - giugno 2011, in difetto di riscontro documentale, può prendersi atto di quanto dichiarato dal magistrato in udienza rapportando la misura dell'esonero ad una udienza ogni due settimane e quindi in 22 udienze (2 x 11 mesi escludendo il periodo feriale dell'anno 2010).

Emerge in definitiva che l'esonero di cui ha effettivamente beneficiato il dott. Minniti è consistito nella dispensa dalla celebrazione di circa 81 udienze in un arco di tempo di 2 anni e 7 mesi che include anche due periodi feriali ciascuno di 45 giorni liberi da udienze.

Tale beneficio è pertanto da ritenersi ampiamente compensativo rispetto all'incarico conferito non apparendo del resto superfluo ricordare che il concesso esonero aveva dispensato il magistrato da un impegno giudiziario tra i più gravosi considerando che l'attività del giudice monocratico civile, chiamato a garantire la celebrazione del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, impone al magistrato di essere a conoscenza delle questioni rilevanti che caratterizzano il singolo processo mediante lo studio preventivo della causa nonché di provvedere - anche a mezzo di ordinanze riservate - a tutti gli adempimenti connessi alla trattazione della controversia (ammissione dei mezzi istruttori, escussione dei testi, formulazione dei quesiti al CTU ed esame delle diverse istanze formulate dalle parti in udienza).

Il dott. Minniti ha in ultima analisi invocato la validità di una propria scelta gestionale consistita nella decisione di introitare le circa 500 cause le cui sentenze erano state depositate in ritardo nel triennio 2009 - 2011 assumendo di aver consapevolmente scelto di gestire il contenzioso in maniera da garantire la minore durata complessiva del processo mantenendo sotto controllo la durata del segmento istruttorio ed allungando la durata del segmento decisorio onde creare un volano che facesse comunque muovere i procedimenti e quindi favorire la loro definizione anche senza sentenza mantenendoli nel proprio carico e non lasciandoli al proprio successore in prossimità del raggiungimento del limite di decennialità che gli avrebbe imposto di lasciare il proprio ruolo.

Anche tali difese, per la complessità delle questioni affrontate dal magistrato a sostegno del buon governo del proprio ruolo e per l'ampio richiamo a dati statistici, impongono una approfondito esame delle memorie prodotte ed una esaustiva motivazione.

E' quindi da ricordare che non è consentito al magistrato che, per il carico di lavoro, avverta di non essere in condizione di osservare i termini per il deposito delle sentenze, di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione cause civili in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni, in luogo di rinviarne la discussione a data compatibile col rispetto dei termini, così privilegiando un modello organizzativo suscettibile di ostacolare la possibilità che siano adottati dal capo dell'ufficio rimedi immediati (Cass. 26550/2013).

Appare del resto di tutta evidenza che una corretta gestione del ruolo non avrebbe potuto prescindere dalla risoluzione dei problemi che avevano

determinato l'intollerabile durata del singolo processo non potendo a tal fine ritenersi adeguata una tra le soluzioni individuate dal dott. Minniti che avrebbe optato per l'abbattimento della durata mediana dei procedimenti complessivamente pendenti sul proprio ruolo.

Sarebbero state invece necessarie scelte complessive demandate non al singolo giudice ma al dirigente dell'ufficio in base a criteri - ormai formalizzati dal CSM con le disposizioni impartite nella seduta del 13 novembre 2013 - che avrebbero suggerito un esame approfondito dei flussi nonché l'assunzione di un modello organizzativo più adeguato.

Ove poi le disfunzioni fossero dipese unicamente dal magistrato ritardatario il dirigente - sempre in un'ottica di tutela degli interessi dell'utenza e del loro diritto ad una ragionevole durata del processo - avrebbe dovuto farsi carico dell'eliminazione dell'arretrato patologicamente accumulato promuovendo lo smaltimento dei processi interessati dai ritardi mediante una specifica programmazione con il magistrato interessato concertando un piano di rientro anche attraverso l'affiancamento al giudice ritardatario di giudici onorari.

E' comunque da rilevare che l'altra scelta gestionale che avrebbe adottato il dott. Minniti - finalizzata a garantire la minore durata complessiva del processo mantenendo sotto controllo la durata del segmento istruttorio ed allungando la durata del segmento decisorio - non trova un compiuto riscontro nei dati statistici acquisiti, ciò proprio con riferimento ad un considerevole numero di ritardi contestati.

E' sufficiente al riguardo richiamare i prospetti allegati alla contestazione nella parte in cui evidenziano che molti dei procedimenti definiti con sentenze emesse con consistenti ritardi hanno avuto - oltre ad una lunga fase decisoria - una lunghissima fase istruttoria.

Si richiamano tra gli altri, i seguenti n.80 procedimenti estrapolati a titolo esemplificativo dai prospetti in atti, in parte trattenuti in decisione durante la gestione del ruolo che il dott. Minniti aveva poi dovuto lasciare in ragione del raggiungimento del limite di decennialità ed in parte quando il Magistrato aveva già da tempo (dai primi giorni dell'anno 2010) preso possesso di un nuovo ruolo presso la seconda sezione civile.

Si riportano, in particolare, i numeri dei procedimenti con gli anni di iscrizione a ruolo, le date in cui le singole cause sono state trattenute in decisione ed, infine, le date in cui le singole sentenze sono state depositate.

Per una corretta lettura dei dati è opportuno ricordare che, al fine di individuare l'inizio del segmento istruttorio, occorre tenere conto dell'anno di iscrizione della causa a ruolo (che è quello che compare accanto al numero del procedimento). La fase istruttoria poi si conclude alla data in cui la causa è presa in decisione all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni.

L'inizio del segmento decisorio è invece collocato in un momento non immediatamente successivo e coincide con il decorso degli ulteriori 80 giorni

concessi ai difensori per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

E' al riguardo da evidenziare che le date sotto riportate - come ricavate dai prospetti statistici in atti al fine di individuare il giorno in cui la causa è stata presa in decisione - sono riferite al giorno in cui sono state precisate le conclusioni a chiusura della fase istruttoria e non tengono quindi conto degli ulteriori 80 giorni dalla scadenza dei quali è consentito individuare l'inizio del segmento decisorio (ad esempio il procedimento n.4493/2001, iscritto, appunto, nell'anno 2001 e preso in decisione il 13.1.2011, ha avuto una fase istruttoria di circa 10 anni. Essendo stata poi la causa decisa in data 6 febbraio 2012 il segmento decisorio, al netto degli 80 giorni, riguarda il periodo 3 giugno 2011 - 6 febbraio 2012).

Gli altri 80 procedimenti hanno avuto i seguenti tempi di definizione:
11426/1989 (in decisione il 6 novembre 2008 e deciso in data 7 luglio 2010),
7233/2000 (in decisione l'8 novembre 2006 e deciso il 10 ottobre 2007),
3657/2002 (in decisione il 9 gennaio 2008 e deciso il 5 novembre 2008),
1515/2003 (in decisione l'8 maggio 2008 e deciso il 28 agosto 2009),
18591/2003 (in decisione il 25 settembre 2008 e deciso il 15 luglio 2009),
17144/2004 (in decisione il 5 novembre 2008 e deciso in data 8 luglio 2010),
20163/2004 (in decisione il 4 novembre 2009 e deciso in data 11 ottobre 2010),
7535/2003 (in decisione il 16 dicembre 2009 e deciso in data 30 novembre 2010),
16123/2004 (in decisione il 20 gennaio 2009 e deciso in data 26 aprile 2010),
820/2002 (in decisione in data 16 settembre 2010 e deciso in data 26 agosto 2011),
4968/2002 (in decisione in data 21 ottobre 2010 e deciso in data 7 settembre 2011),
2972/2000 (in decisione in data 26 maggio 2010 e deciso in data 17 maggio 2011),
1925/2000 (in decisione il 30 giugno 2010 e deciso in data 1 giugno 2011),
1136/2002 (in decisione il 13 aprile 2011 e deciso in data 3 aprile 2012),
3863/2001 (in decisione il 23 dicembre 2010 e deciso in data 5 gennaio 2012),
3500/2001 (in decisione il 14 luglio 2011 e deciso in data 28 agosto 2012),
2177/2001 (in decisione il 25 maggio 2011 e deciso in data 14 maggio 2012),
1076/2002 (in decisione in data 26 ottobre 2011 e deciso in data 28 agosto 2012),
4277/2001 (in decisione il 6 aprile 2011 e deciso in data 27 marzo 2012),
120/2000 (in decisione in data 26 novembre 2008 e deciso in data 28 febbraio 2011),
5571/2003 (in decisione il 30.3.2011 e deciso in data 19 aprile 2012),
3690/2001 (in decisione il 9 giugno 2011 e deciso il 7 giugno 2012),
7202/1999 (in decisione il 30 marzo 2011 e deciso in data 11 aprile 2012),
19488/2003 (in decisione il 9 dicembre 2010 e deciso il 5 ottobre 2011),
2861/2000 (in decisione il 2 dicembre 2010 e deciso il 5 ottobre 2011),
5772/2004 (in decisione il 6 maggio 2010 e deciso in data 8 marzo 2011),
11749/2004 (in decisione il 15 dicembre 2010 e deciso il 23 dicembre 2011),
19450/2003 (in decisione il 9 dicembre 2010 e deciso il 9 novembre 2011),
31154/2002 (in decisione il 15 marzo 2007 e deciso il 29 dicembre 2007),
11911/2005 (in decisione il 9 marzo 2011 e deciso il 20 marzo 2012),
20749/2005 (in decisione il 12 gennaio 2011 e deciso il 7 gennaio 2012),

11749/2004 (in decisione il 15 dicembre 2010 e deciso il 23 dicembre 2011),
1743/2005 (in decisione il 25 maggio 2011 e deciso il 21 maggio 2012),
3869/2002 (in decisione il 4 maggio 2011 e deciso in data 10 maggio 2012),
8643/2006 (in decisione il 20 gennaio 2011 e deciso in data 20 gennaio 2012),
1743/2005 (in decisione il 25 maggio 2011 e deciso in data 21 maggio 2012)
12634/2004 (in decisione il 3 novembre 2011 e deciso in data 13 settembre
2012), 1735/2004 (in decisione il 9 giugno 2011 e deciso in data 4 giugno
2012) 6975/2005 (in decisione il 2 marzo 2011 e deciso in data 4 aprile 2012),
9091/2005 in decisione il 16/12/2010 e deciso in data 9 gennaio 2012),
11720/2004 (in decisione in data 13 aprile 2011 e deciso in data 20 marzo
2012), 2861/2000 (in decisione il 2 dicembre 2010 e deciso in data 5 ottobre
2011), 5772/2004 (in decisione il 6 maggio 2010 e deciso in data 8 marzo
2011), 4438/2004 (in decisione il 28 ottobre 2010 e deciso il 14 settembre
2011), 19082/2004 (in decisione il 23 dicembre 2010 e deciso il 5 dicembre
2011), 331/2003 (in decisione il 28 ottobre 2010 e deciso in data 19 settembre
1011), 9221/2004 (in decisione il 30 giugno 2010 e deciso in data 7 settembre
2011), 5435/2005 (in decisione in data 30 giugno 2010 e deciso in data 7
settembre 2011), 11540/2006 (in decisione in data 19 gennaio 2011 e deciso in
data 29 novembre 2011) 612/2004 (in decisione in data 27 maggio 2010 e
deciso in data 6 giugno 2011), 12142/2004 (in decisione in data 17 novembre
2010 e deciso in data 30 agosto 2011), 14027/2004 (in decisione in data 11
novembre 2010 e deciso in data 11 novembre 2011), 10428/2004 (in decisione
in data 3 marzo 2010 e deciso in data 10 gennaio 2011) 6343/2004 (in
decisione in data 18 novembre 2010 e deciso in data 10 novembre 2011),
8014/2004 (in decisione in data 23 dicembre 2010 e deciso in data 29
novembre 2011), 2960/2005 in decisione in data 18 novembre 2010 e deciso in
data 22/11/2011), 1429/2000 (in decisione in data 13 ottobre 2010 e deciso in
data 30 agosto 2011) 1467/2004 (in decisione in data 13 ottobre 2010 e deciso
in data 7 settembre 2011), 6219/2004 (in decisione in data 3 novembre 2010 e
deciso in data 15 settembre 2011), 16812/2003 (in decisione in data 17
novembre 2010 e deciso in data 25 ottobre 2011), 18738/2004 (in decisione in
data 24 novembre 2010 e deciso in data 10 novembre 2011), 2547/2001 (in
decisione in data 10 novembre 2010 e deciso data 19 ottobre 2011), 4835/2001
(in decisione in data 22 settembre 2010 e deciso in data 24 agosto 2011),
581/2002 (in decisione il 6 ottobre 2010 e deciso in data 4 ottobre 2011),
14382/2004 (in decisione in data 12 gennaio 2011 e deciso in data 29 dicembre
2011), 8531/2004 (in decisione il 24 novembre 2010 e deciso in data 5 ottobre
2011), 16197/2004 (in decisione in data 23 settembre 2010 e deciso in data 30
agosto 2011), 5647/2002 (in decisione il 16 settembre 2010 e deciso in data 30
agosto 2011), 12739/2003 (in decisione il 18 novembre 2010 e deciso in data 7
novembre 2011), 12738/2003 in decisione in data 30 dicembre 2010 e deciso
in data 29 novembre 2011), 5299/2002 (in decisione in data 14 ottobre 2010 e
deciso in data 30 agosto 2011) 9933/2003 (in decisione in data 22 settembre
2010 e deciso in data 24 agosto 2011) 4270/2001 (in decisione il 28 ottobre

2010 e deciso in data 14 settembre 2011), 248/2002 (in decisione in data 29 gennaio 2010 e deciso in data 11 gennaio 2011), 1201/2002 (in decisione in data 26 maggio 2010 e deciso in data 12 maggio 2011), 3797/2000 (in decisione in data 22 settembre 2010 e deciso in data 30 agosto 2011), 5800/2002 (in decisione in data 9 dicembre 2010 e deciso in data 25 ottobre 2011), 3577/2003 (in decisione in data 13 ottobre 2010 e deciso in data 7 settembre 2011), 5874/2003 in decisione in data 18 novembre 2010 e deciso in data 7 ottobre 2011), 3060/2000 (in decisione in data 10 novembre 2010 e deciso in data 28 settembre 2011).

A fronte di tali emergenze è da ritenere che detti ritardi, gravi e reiterati, non possono considerarsi giustificati.

Va pertanto affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato ed applicata la sanzione minima prevista per il tipo di illecito accertato tenuto conto dell'indubbia laboriosità dell'incolpato che pur non potendo assurgere a causa di giustificazione dell'illecito deve assumere rilievo ai fini dell'entità della sanzione avendo il dott. Minniti documentato un rendimento elevato desumibile dall'intervenuto deposito di 327 sentenze nell'anno 2010, di 302 sentenze nell'anno 2011 e di 367 sentenze nell'anno 2012.

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

dichiara

il dott. Luca Minniti responsabile della incolpazione a lui ascritta e gli infligge la sanzione disciplinare della censura.

Roma, 27 marzo 2015


Il Relatore
(Lorenzo Pontecorvo)




Il Magistrato Segretario
(Giulio Adilardi)



Il Presidente
(Antonio Leone)



Depositato in Segreteria
Roma, 14 APR. 2015
Il Direttore della Segreteria
(Vincenzo Palumbo)



Consiglio Superiore della Magistratura
Sezione Disciplinare - Segreteria
La presente è copia conforme all'originale
depositato agli atti di questa Segreteria
Roma, 27-4-2015

Il Direttore
(dott. Vincenzo Palumbo)

